

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1389 del 08/03/2024
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT. III BIS - L.R. 21/04 - ECOPO SRL - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA VALORI DI RIFERIMENTO MONITORAGGIO PIEZOMETRI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1450 del 08/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 100/2023;

### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

### VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa n.152 del 30 Gennaio con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente DET-AMB-2022-27 del 04/01/2022 e successive modifiche e integrazioni, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) su Riesame della precedente AIA, alla società Ecopo S.r.l. per l'installazione sita in comune di Fontanellato, Strada Comunale Nuova n. 1 - Loc. Rosso, per l'esercizio dell'attività di raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15) e trattamento biologico (D8) e chimico-fisico (D9), rientrante nella categoria IPPC classificata come “5.3 punto a) – *“Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico”*;

RICHIAMATI, in particolare:

- il capitolo C.2.6 “Protezione Suolo e Acque Sotterranee” dell'All.I dell'AIA;
- il capitolo D 3.1.8 dell'All.I dell'AIA che prescrive il monitoraggio semestrale tramite piezometri delle acque sotterranee sui parametri indicati al capitolo D 2.7 “Emissioni nel suolo”;

- il capitolo D 2.7 “Emissioni nel suolo” dell’All. I dell’AIA che prescrive le caratteristiche dei piezometri e i parametri di cui svolgere il campionamento;

PRESO ATTO che il suddetto monitoraggio svolto nel corso degli anni da Ecopo S.r.l. ha evidenziato il superamento delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 per i parametri Ferro e Manganese, pur non svolgendo l’azienda alcun tipo di lavorazione che contempla il loro utilizzo;

PRESO ATTO del provvedimento di ARPAE DET-AMB-2024-953 del 19/02/2024 con cui si è preso atto, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae e in applicazione delle Linee guida SNPA 8/2018, dei seguenti valori di fondo delle acque sotterranee per l’installazione IPPC Ecopo S.r.l., sita in loc. Strada Comunale Nuova n. 1 - Loc. Rosso, in comune di Fontanellato: 1.363 µg/l per il Ferro e 1.447 µg/l per il Manganese;

VISTA la relazione tecnica di aggiornamento dell’AIA elaborata nel merito da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma acquisita con nota prot. PG/2024/44011 del 06/03/2024 (che sostituisce la precedente nota prot. PG/2024/38843 del 28/02/2024), qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

tutto ciò visto, preso atto e considerato

## **DETERMINA**

1. **DI MODIFICARE** l’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla società Ecopo S.r.l. per l’installazione sita in comune di Fontanellato, Strada Comunale Nuova n. 1 - Loc. Rosso, (PR) di cui alla determinazione del dirigente DET-AMB-2022-27 del 04/01/2022 e s.m.i. citata in premessa, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae APAO Serv. Territoriale di Parma acquisita con prot. PG/2024/44011 del 06/03/2024, e, in particolare,
  - 1.1. modificando così i capitoli C 2.6 “Protezione Suolo e Acque Sotterranee” e D 2.7 “Emissioni nel Suolo” dell’All. I dell’AIA;
  - 1.2. resta inteso che per tutti gli altri parametri diversi da Ferro e Manganese restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06;
  - 1.3. si da atto, così come già richiamato nella DET-AMB-2024-953 del 19/02/2024, che i valori di fondo calcolati a scala locale sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri PZ1 e PZ2 dal 2016 al 2022, tenendo conto che essendo i valori di fondo

caratterizzati da un livello di confidenza medio, la prosecuzione del monitoraggio potrebbe richiedere una rivalutazione dei valori di fondo aumentando la robustezza statistica delle valutazioni e/o rivalutare l'opportunità di aggiornare il modello concettuale;

2. **DI PRESCRIVERE** di procedere al completamento del format dei dati in quanto risultano, dai rapporti di prova allegati alla relazione, diversi parametri analizzati ma non presenti nel format dati, il quale deve essere compilato senza aggiungere ulteriori fogli per ogni piezometro ma nell'unico foglio dati presente, come nell'esempio riportato nel format dati;
3. **DI RACCOMANDARE** alla Ditta il continuo aggiornamento e attenta implementazione del DataBase a disposizione, in funzione del proseguimento del monitoraggio (come da autorizzazione AIA), in particolare si raccomanda di continuare il monitoraggio nel PZ2 per verificare nel tempo la persistenza o meno della tendenza seppure non sia risultata statisticamente significativa con una confidenza all'1%;
4. **DI STABILIRE CHE** resta invariata ogni altra parte dell'AIA vigente;
  - 4.1. l'allegata relazione tecnica prot. PG/2024/44011 del 06/03/2024 è parte integrante del presente atto;
  - 4.2. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
5. **DI INVIARE** il presente atto a Ecopo S.r.l., al Comune di Fontanellato, ad AUSL Distretto di Fidenza, SIP e SPSAL e ad Arpae APAO ST di Parma;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
7. **DI INFORMARE CHE:**
  - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo endoprocedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- la responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
- la presente autorizzazione include n. 1 allegato:
  - relazione tecnica di Arpae APAO prot. PG/2024/44011 del 06/03/2024.

Sinadoc: 10028/2024

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

Rif. prot.PG/2024/0034162 del 21/02/2024

*Posta interna*

Spett.le Arpae Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazione e Concessioni

Sinadoc 10028/2024

**OGGETTO:** Aggiornamento AIA a seguito di determinazione Valori di Fondo, insediamento ECOPO Srl di Loc. Rosso di Fontanellato (PR). **Rettifica aggiornamento allegato precedentemente trasmesso**

Con la presente, si trasmette l'aggiornamento del provvedimento di AIA, come richiesto dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, in ottemperanza a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-27 del 04/01/2022 di Riesame AIA che sostituisce integralmente il precedente atto, trasmesso con prot. PG/2024/38843 del 28/02/2024.

Nel Rapporto precedentemente trasmesso era presente un refuso:

**“Monitoraggio annuale”**

Si porgono distinti saluti.

Il tecnico  
Tiziana Bolzoni

La Responsabile del Distretto  
Alessandra Copelli

*(Documento firmato digitalmente)*

Omissis...

## **C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee**

**Con Atto ARPAE n. DET-AMB-2024-953 del 19/02/2024 sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae- Valori di fondo Acque sotterranee e applicando le Linea guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo: 1.363 µg/l per il Ferro e 1.447 µg/l per il Manganese.**

**Considerando che attualmente il livello di confidenza della valutazione statistica è medio, nel tempo, proseguendo con i monitoraggi annuali e la maggiore disponibilità di dati, con conseguente aumento della robustezza statistica, si potrebbe pervenire ad una rielaborazione delle valutazioni finora condotte.**

Non sono previste lavorazioni che possano portare ad immissioni dirette e continue sul suolo e nel suolo di sostanze e/o preparati presenti nel sito ed in grado di determinare un inquinamento chimico. L'utilizzo di tali sostanze e/o preparati potrebbe dare luogo ad eventi incidentali quali sversamenti di oli, acidi, etc., o ad emissioni fuggitive dovute a perdite della rete fognaria interrata interna allo stabilimento.

Considerato che queste sostanze e/o preparati potrebbero essere incorporati nel suolo o trasportati dalle acque irrigue o piovane, e potrebbero quindi essere in grado di produrre una rottura dei delicati equilibri dell'ecosistema del suolo con cui vengono a contatto, determinando uno stato di inquinamento anche molto lungo nel tempo, si prevede, per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee, che dovrà essere eseguito mediante i due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione.

### Valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Lo stabilimento è dotato di una procedura aziendale per la gestione degli stoccaggi delle sostanze pericolose e per la gestione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza degli stoccaggi di tali sostanze al fine di evitarne la dispersione nel suolo e nelle acque sotterranee.

Non sono presenti vasche/serbatoi interrati.

La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, del DM Ambiente numero 272 del 13/11/2014 elaborata secondo il diagramma di flusso previsto dalla normativa, evidenzia quindi, in base a quanto sopra riportato dal Gestore, che non esiste possibilità di contaminazione e di conseguenza non sussiste l'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento.

Infine, in ottemperanza al comma 6-bis, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ("Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'Autorizzazione Integrata Ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali monitoraggi"), si prescrive che il Gestore dell'impianto presenti ad Arpae una proposta di aggiornamento/modifica del Piano di Monitoraggio entro tempi congrui al fine di procedere al recepimento di quanto previsto dal sopracitato articolo entro i termini sopra indicati; resta salva la possibilità da parte di Arpae SAC di introdurre nei futuri aggiornamenti dell'A.I.A. ulteriori o diversi monitoraggi.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest**

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it)

## D 2.7 Emissioni nel suolo

Il Gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, vasche per acque destinate al recupero, ecc.) onde evitare sversamenti, perdite, fessurazioni.

Dovrà essere verificato periodicamente lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio esterni e le vasche di raccolta reflui presenti nel sito, mantenendo sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli relativi alle emissioni nel suolo con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

A salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri.

Le caratteristiche dei piezometri presenti sono di seguito riportate:

Denominazione	PZ1 (valle)	PZ2 (monte)
Data di installazione	2008	2008
Quota da p.c. [m]	42,3	42,2
Filtro [m]	9-12	10-12
Coordinate UMT N	4971459	4971500
Coordinate UMT E	5929689	593022

Ogni piezometro dovrà essere corredato di una scheda monografica comprendente l'ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Sui campioni di acqua prelevati dai piezometri dovrà essere eseguita, con cadenza semestrale, la determinazione dei seguenti parametri:

**Di seguito la tabella con i parametri, i limiti del D.Lgs 152/06 e smi e i VdF (valori di fondo) elaborati.**

Parametri da ricercare	Limiti e VDF	U.di M.	PZ1 piezometro di monte	PZ2 piezometro di valle
livello piezometrico		m	Monitoraggio semestrale	Monitoraggio semestrale
pH				
Conducibilità		µS/cm		
Azoto ammoniacale (N)		mg/l		
Azoto nitroso ( NO <sub>2</sub> )	500	µg/l		
Azoto nitrico (come N)		mg/l		
Calcio ( Ca)		mg/l		
Magnesio ( Mg)		mg/l		
Potassio ( K)		mg/l		
Sodio ( Na)		mg/l		
Fosfati ( P2O5)		mg/l		
Alcalinità ( CaCO3)		mg/l		
Cloruri ( Cl)		mg/l		
Fluoruri ( F)	1.500	µg/l		
Solfati (SO4)	250	µg/l		
Cadmio (come Cd)	5			
Cromo totale (come Cr)	50			
Cromo esavalente (come Cr VI)	5			
<b>Manganese (Mn)</b>	<b>1.447</b>	<b>µg/l</b>		
<b>Ferro (Fe)</b>	<b>1.363</b>	<b>µg/l</b>		
Mercurio (come Hg)	1			
Piombo (come Pb)	10			

Fenoli				
Idrocarburi totali	350	µg/l		

## RELAZIONE DI RIFERIMENTO D.M. 95/2019

La ditta deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modificano in modo sostanziale quanto dichiarato nel Pre-Relazione inviata.

Omissis...

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**